



MUNICIPALITÀ II AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO

*Direzione Municipalità
Servizio Attività Tecniche*

ORDINANZA n° 57 del 14/09/2017

Oggetto: *Proroga dell'O.D. n°251 del 17/03/2017 – n°279 del 23/03/2017* “Istituzione, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale, in via Maio di Porto, tratto da via C.D’Andrea a via G.C.Cortese e in via Giulio Cesare Cortese, tratto da Piazza Bovio e via Chiavettieri dal 20 marzo 2017 al 16 maggio 2017” **sino al 30/09/2017**

IL DIRIGENTE

Premesso che :

- A seguito convocazione da parte del Servizio Igiene e Decoro della Città, in data 19/07/2017 si è tenuto un sopralluogo congiunto in via Maio di Porto, alla presenza di tecnici del Servizio Igiene e Decoro della Città e del SAT II Municipalità, per concordare, al fine di permettere il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Maio di Porto, tratto da via C.D’Andrea a via G.C.Cortese, una proroga delle O.D. n°251 del 17/03/2017 e n°279 del 23/03/2017;

Considerato che :

- Al fine di consentire il completamento dei lavori, si è concordato di prorogare la chiusura al traffico veicolare, sino al 11 settembre 2017, di via Maio di Porto, tratto da via C.D’Andrea a via G.C.Cortese e di via Giulio Cesare Cortese, tratto da Piazza Bovio e via Chiavettieri;
- Con O.D. n°814 del 26/07/2017, il SAT II Municipalità, ha provveduto ad emanare apposita Ordinanza di proroga;
- Con nota pg/2017672004 del 06/09/2017, il servizio Igiene e Decoro della Città ha chiesto la proroga dell’Ordinanza Dirigenziale, nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi legati all’istituzione dell’area pedonale prevista dalla D.G.C. n°117/2014;

Ritenuto che:

- per permettere le operazioni concordate occorre prorogare il dispositivo provvisorio di traffico, come riportato nella parte dispositiva della presente ordinanza;

Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto previsto dal vigente C.d.S.;

Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice della Strada;

ORDINA

Prorogare l’O.D. n°251 del 17/03/2017 – n°279 del 23/03/2017, n°814 del 26/07/2017 sino al 30/09/2017.

Il tutto come da nota allegata, parte integrante della presente ordinanza. Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono da ritenersi sospese.

E’ demandato alla ditta esecutrice dei lavori l’onere per la installazione della segnaletica orizzontale e verticale necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.

Per particolari esigenze di Ordine Pubblico, il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed, eventualmente, potrà adottare tutti gli accorgimenti qualora se ne presentasse l’esigenza.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma all’art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE SAT II MUNICIPALITA'
Ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.